

**CONTRIBUTO
UNIFICATO****Corte d'Appello di Roma**

SEZIONE 02

R.G.: 105/2007

DIS. COLL.

All'udienza collegiale del giorno **30/09/2016** ore **10:00****PRESIDENTE** Dr. BUONOMO GIOVANNI**Giudice/Consigliere** Dr. PUOTI MARIA ENRICA**Giudice/Consigliere** Dr. GENTILE ROBERTOSENT. 5837/2016
REP. 7827/2016
RelatoreCon l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. DrPreliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

Avv. CANCRINI VINCENZO

Attore (altro)

Avv. CANCRINI VINCENZO

Attore (altro)

Avv. CANCRINI VINCENZO

Convenuto principale

Avv.

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Seconda Sezione Civile

La Corte invita le parti alla discussione orale ex-art. 281 sexies c.p.c.

Le parti discutono riportandosi all'appello e alla comparsa di risposta

Le parti discutono riportandosi all'appello e alla comparsa di risposta

Le parti discutono riportandosi all'appello e alla comparsa di risposta

Le parti discutono riportandosi all'appello e alla comparsa di risposta

Le parti discutono riportandosi all'appello e alla comparsa di risposta

La Corte si ritira in Camera di Consiglio, alle ore 16,25

Alle ore 16,25 la Corte, all'esito della Camera di Consiglio,

dà lettura integrale sentenza ex-art. 281 sexies c.p.c. che si legge

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE SECONDA

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Giovanni Buonomo

Presidente

Maria Enrica Puoti

Consigliere

Roberto Gentile

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. 105 R.G.A.C. dell'anno 2007, posta
in decisione all'udienza del 03/03/2016 e vertente

30.09.2016
TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
elettivamente domiciliati in [REDACTED] presso lo
studio dell'avv. CANCRINI VINCENZO c.f. CNCVCN63A16L103L, che li rappre-
senta e difende in forza di procura a margine dell'atto di appello;

Appellanti

E

[REDACTED]
elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo
studio dell'avv. [REDACTED], che la rap-
presenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione;

*Appellata***Oggetto:** Contratti Bancari

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto d'appello ritualmente notificato, la [REDACTED]
[REDACTED] impugnavano la sentenza n. 12956/'06,
emessa dal Tribunale di Roma, con la quale era stata accolta parzialmente la
domanda proposta da essi istanti nei confronti della Banca di Roma spa,
preordinata ad accertare l'effettivo importo delle somme dovute a
quest'ultima rispetto a quelle pretese dall'istituto di credito, e tanto in con-
siderazione della nullità di una serie di clausole contrattuali afferenti sia al
contratto di conto corrente che a quello di mutuo stipulati con la società ap-
pellante e garantiti, in qualità di fideiussori omnibus, dalle due persone fisi-
che.

Inoltre, gli attori avevano chiesto la condanna della banca alla restituzione
delle somme incassate e non dovute, nonché al risarcimento dei danni deri-
vanti dalla illegittima comunicazione a terzi della <<sofferenza bancaria>> del
sodalizio e della egualmente illegittima segnalazione alla Centrale Rischì.

La sentenza impugnata aveva riconosciuto un saldo di c/c a favore della ban-
ca di euro 33.333,91, rigettando ogni altra domanda.

Con il primo motivo d'appello gli istanti contestavano la decisione con cui il
giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di ammissione di alcuni
documenti, particolarmente rilevanti ai fini della valutazione del rapporto
economico fra le parti, in quanto utili all'accertamento dell'avvenuto perfe-
zionamento di un accordo transattivo con la banca e della sua successiva
esecuzione.

Evidenziavano, inoltre, l'erroneità del calcolo del CTU nella ricostruzione del
saldo di c/c, giacchè in mancanza degli estratti conto bancari, non prodotti

dalla banca perché non conservati oltre il decennio, il saldo di partenza avrebbe dovuto essere pari a <<zero>>.

Contestavano, inoltre, la stessa CTU per avere applicato il tasso d'interesse convenzionale, nonostante la banca ne avesse di fatto concesso uno diverso con la lettera del 9/8/1994.

Infine, chiedevano l'esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi, la riduzione degli interessi calcolati nelle rate di mutuo per essere divenuti gli stessi usurari ed, infine, la condanna della banca al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e l'abusiva comunicazione a terzi del recesso dai rapporti bancari in essere con la società.

Si costituiva la  chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza non definitiva questa Corte accoglieva i motivi concernenti il diniego di ammissione dei documenti e della richiesta dell'ordine di esibizione della comunicazione alla Centrale Rischi, nonché il motivo concernente l'inconfigurabilità in astratto dell'<<usurarietà sopravvenuta>>, nel contempo disponendo la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione dei documenti e l'espletamento di una CTU.



Espletata quest'ultima, anche con una successiva integrazione richiesta dall'appellante e disposta dalla Corte, la causa all'udienza odierna, sulle conclusioni delle parti e previa discussione orale, viene decisa contestualmente ex art. 281 sexies cpc.

In ordine al rapporto di conto corrente, acquisiti i documenti indicati nella sentenza non definitiva, devesi prendere atto che la clausola contrattuale di determinazione del tasso debitore con rinvio agli usi su piazza, essendo affetta da nullità rilevabile d'ufficio, ha correttamente indotto il CTU ad applicare il tasso di cui all'art. 117 TUB, così come la nullità che affligge la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ha imposto nel ricalcolo eseguito dal dott. Postiglione l'esclusione di ogni capitalizzazione, il tutto in

conformità con l'indirizzo ormai uniforme della giurisprudenza della S.C. .

Il periodo preso in esame dal CTU, attraverso l'analisi degli estratti conto prodotti dalla banca, è quello decorrente dall'inizio del rapporto fino al 13 febbraio 1997, data a cui risale il perfezionamento dell'accordo transattivo con cui la banca accettava un piano di ripianamento dell'esposizione di circa 348 milioni di lire.

Alla data dell'11 settembre 1996 la banca pretendeva dal cliente un importo non corretto, giacchè, attraverso la depurazione degli interessi e delle commissioni non dovute (alla luce della nullità delle anzidette clausole), il credito a favore della  ammontava a lire 80.709.236 (cfr 2° elaborato dott. Postiglione).

La società debitrice provvedeva, quindi, con le scansioni temporali previste nell'accordo, a dare completa esecuzione a quest'ultimo con il versamento di lire 308.000.000, versamento completato in data 31 gennaio 2000.

A questo punto, trattandosi evidentemente di una transazione non novativa (in caso di inadempimento le parti si erano accordate per la riviviscenza del rapporto originario), la transazione deve considerarsi come inutilmente perfezionata.

Qualora infatti l'accordo transattivo si atteggi come **non novativo**, rimanendo fuori dalle questioni controverse la esistenza del rapporto sottostante che la origina, **la transazione stessa, frutto di errore, non tanto sarebbe inficiata da un qualche vizio invalidante, quanto addirittura inutile o inefficace** (nel senso che non varrebbe a sanare alcunchè in relazione a rapporti inesistenti o parzialmente inesistenti, proprio a cagione dell'inettitudine di quei rapporti a sortire effetti).

La transazione intervenuta fra le parti, quindi, va considerata inefficace, anche con riferimento alla pattuizione che escludeva la produzione di interessi durante il periodo di esecuzione della stessa.

A fronte di un a debitoria di lire 80.709.236 la società appellante ha versato,



in più riprese, la somma di lire 308.000.000, onorando le cambiali che aveva emesso: tenuto conto delle date e dell'importo dei singoli versamenti, applicati gli interessi di cui all'art. 117 TUB con esclusione di ogni capitalizzazione, la società aveva estinto il suo debito alla data del 28/4/1998. Le somme versate dopo quella data, pari a lire 210.000.000 (euro 108.455,94), devono essere restituite alla Italtrading che ha tempestivamente, fin dall'origine, proposto tale domanda.

Alla stessa Italtrading va restituita l'ulteriore somma che, in base agli accertamenti del CTU, la società debitrice avrebbe pagato illegittimamente nell'ambito del rapporto di mutuo tutte le volte che è risultato superato il tasso soglia dalla somma degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori (usurarietà sopravvenuta).

Tale importo ammonta ad euro 12.096,40.

Va, infine, esaminata la domanda risarcitoria conseguente alla illegittima segnalazione della società appellante alla Centrale Rischi.

Non vi è dubbio che la banca abbia effettuato tale segnalazione nel settembre 2000 allorché ebbe a girare a sofferenza la somma di lire 158.413.017, non dovuta non solo perché la debitoria effettiva della Italtrading era molto minore al momento del perfezionamento dell'accordo transattivo, ma anche perché la società aveva saldato interamente l'importo concordato e non era tenuta a pagare interessi o commissioni durante il periodo di attuazione del piano di rientro.

Tale segnalazione non è stata mai revocata tant'è che risultava ancora esistente nel 2007.

Secondo gli insegnamenti della S.C. l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi provoca un grave pregiudizio al debitore sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale (cfr da ultimo Cass. 15609/'14).

L'appellante non ha dimostrato di avere subito un danno patrimoniale, ma quello <<morale>> è *in re ipsa* ed affligge sempre il cliente (anche se perso-

na giuridica) che si vede ridurre gli affidamenti e precludere il ricorso al credito a causa della non meritata immagine di <<cattivo pagatore>>.

Tale danno va liquidato equitativamente (cfr Cass. 22061/'08) e determinato, nel caso di specie, alla luce della persistenza nel tempo del pregiudizio, in euro 120.000,00, già ai valori attuali.

In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata e, dichiarato inesistente il credito della banca nei confronti degli appellanti, va condannato Unicredit al pagamento, in favore di questi ultimi e per le causali fin qui esposte, della somma complessiva di euro 240.552,34, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.

Le spese delle CTU espletate in primo e secondo grado vanno poste a carico di Unicredit

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 105 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2007, così provvede:

- 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inesistente il credito della banca nei confronti degli appellanti e condanna Unicredit spa al pagamento, in favore di questi ultimi e per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di euro 240.552,34, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- 2) condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali sostenute da controparte in entrambi i gradi di giudizio, liquidandole, quanto al primo grado, in euro 6.400,00, di cui euro 4.800,00 per onorari, oltre Iva, cpa e rimb. forf., e, quanto al presente grado di giudizio, in euro 11.900,00 per onorari, oltre accessori se dovuti;
- 3) pone a carico della banca appellata il pagamento dei compensi ai

CTU di primo e secondo grado

Così deciso in Roma il 30/09/2016

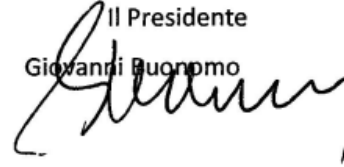
Il Consigliere est.

Roberto Gentile

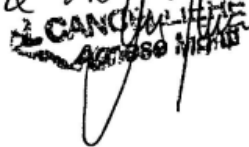


Il Presidente

Giovanni Buonomo



Atto di lettura alle ore 16/25/16



Depositato in Udienza



13.0 SET. 2016

CANCELLIERE

CANCELLIERE

Agente

